

## **INDICE**

### **TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Presupposto dell ' imposta

#### **Capo I -Fabbricati**

Articolo 3 Definizione di fabbricato

Articolo 4 Fabbricati inagibili o inabitabili

#### **Capo II -Aree fabbricabili**

Articolo 5 Definizione di area fabbricabile

Articolo 6 Criteri per stabilire il valore delle aree edificabili

Articolo 7 Indennità' di esproprio

Articolo 8 Disciplina del diritto di superficie

#### **Capo III -Terreni Agricoli**

Articolo 9 Definizione di terreno agricolo

Articolo 10 Terreni condotti direttamente

Articolo 11 Soggetti passivi

Capo IV -Presupposti di imposta e condizioni per l'applicazione e liquidazione

Articolo 12 Soggetto attivo

Articolo 13 Base imponibile

Articolo 14 Esenzioni

Articolo 15 Riduzioni

Articolo 16 Versamenti e Dichiarazioni

### **TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

Articolo 17 Accertamento

Articolo 18 Disposizioni in materia potenziamento del Servizio Tributi

Articolo 19 Riscossione coattiva

Articolo 20 Rimborsi

### TITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 Sanzioni

Articolo 22 Entrata in vigore

## TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dagli artt.52 e 59 del Decreto legislativo n. 446/97.
2. Le norme che seguono, che integrano le disposizioni di cui al Capo I del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (d'ora in avanti indicato come Decreto) hanno lo scopo di disciplinare alcuni aspetti relativi all' applicazione nel Comune di Massa Marittima dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

### Art. 2

(Presupposto dell'imposta)

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## CAPO I

### Fabbricati

### Art. 3

(Definizione di fabbricato)

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data d'ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data d'utilizzazione della costruzione, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato o no il certificato d'abitabilità o d'agibilità. L' utilizzo del fabbricato e' dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all' uso (abitativo, industriale, commerciale).

### Art. 4

(Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- a) Fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al Comune secondo le norme di cui al successivo art.16.

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità e' accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero e' accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI e' rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo , dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. AI fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità' sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b) gravi lesioni alle strutture verticali;
- c) fabbricato oggettivamente diroccato;
- d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

## CAPO II

### Aree fabbricabili

#### Art. 5

(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un' area a scopo edificatorio, il suolo interessato e' soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

#### Art. 6

(Criteri per stabilire il valore delle aree edificabili)

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, procedere alla attribuzione di un valore di riferimento per quanto attiene alle aree edificabili, per ogni suddivisione del territorio Comunale eventualmente individuata con atto Consiliare.

2. In sede di liquidazione e di rettifica, gli uffici comunali non potranno procedere all'accertamento in aumento per quelle aree edificabili per le quali l'imposta sia stata pagata nel rispetto del valore di riferimento come sopra stabilito.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Giunta Comunale può prevedere particolari percentuali di riduzione del valore di riferimento, in relazione agli anni precedenti, con gli stessi effetti di cui al comma 2.

#### Art. 7

##### (Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.

2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, considerata come terreno agricolo e l' indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

#### Art. 8

##### (Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica, suolo o sottosuolo, la base imponibile dell'ICI e' rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato soggetto passivo è il superficiario.

2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un' area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo e' il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell' ICI e' rappresentata dal valore del fabbricato.

3. Nel caso di concessione in uso di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva, soggetto passivo e' il concessionario a partire dalla data di ultimazione delle costruzioni o, se antecedente, dalla data di utilizzazione delle stesse e la base imponibile dell'ICI e' rappresentata dal valore dei fabbricati.

### CAPO III

#### Terreni agricoli

#### Art. 9

##### (Definizione di terreno agricolo)

Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all' esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

#### Art. 10

(Terreni condotti direttamente)

1. Caratterizzandosi questo Comune come "Ente Montano" riconosciuto tale dall' art. 15 Legge 27/12/97 n. 984 i terreni agricoli, così come definiti all' art. 9, sono esenti da imposta.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l' esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all' allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli, e quindi esenti.

#### CAPO IV

Presupposti di imposta e condizioni per l' applicazione e liquidazione

#### Art. 11

(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività e, ai sensi dell'articolo 18 comma 13 della legge 388/00 (Legge Finanziaria), il titolare della concessione su aree demaniali.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 14, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

#### Art. 12

##### (Soggetto attivo)

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sui proprio territorio. l'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 12 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente su suo territorio.

#### Art. 13

##### (Base imponibile)

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all' art. 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti .

5. Per le aree fabbricabili, il valore è determinato in ottemperanza all' art.5 del presente regolamento;

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all' ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d' estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all' articolo 5, comma 2, del D. 19s. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

#### Art. 14

#### (Esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché da Comuni, se diversi da quelli indicati dell'ultimo periodo del comma 1 dell' art. 13, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all' art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui Sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli i ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. la presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- j) gli immobili appartenenti alle O.N.L.U.S. e cioè degli Enti che hanno tutte le caratteristiche individuate dal Decreto Legislativo numero 460 del 04/12/1997. l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e per i soli immobili adibiti direttamente allo svolgimento delle attività previste dal Decreto.

## Art. 15

### (Riduzioni)

1. E' equiparato all'abitazione principale l'immobile di proprietà del contribuente ricoverato in residenza socio-assistenziale, ancorché la residenza del soggetto passivo stesso risulti nella struttura socio assistenziale di ricovero; è equiparata altresì all'abitazione principale

l'immobile del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non è assegnatario della casa coniugale.

2. E' equiparato all'abitazione principale l'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, a seguito dei quali il soggetto passivo ivi residente è costretto al trasferimento temporaneo in altro immobile. Tale regime è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dal rilascio della concessione edilizia eventualmente rinnovabile per un periodo pari alla durata dei lavori.

3. Nelle fattispecie previste ai punti precedenti vengono applicate l'aliquote e il regime delle detrazioni stabilite annualmente per l'abitazione principale.

#### Art. 16

##### (Versamenti e dichiarazioni)

1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art.11 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. E' valido il versamento cumulativo eseguito da uno dei contitolari, a condizione che l'imposta sia stata pagata per intero ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

3. Nei casi di cui al comma 2, non si procede al rimborso a favore dei contribuenti che abbiano proceduto al versamento complessivo, ne' si richiede il pagamento di quote di competenza degli altri contitolari.

4. Il versamento cumulativo, in adesione a quanto Indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 95/E del 30.07.1998, e' valido anche per gli anni fiscali anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento durante i quali, pur nella precisa previsione legislativa della soggettività fiscale ai fini ICI proporzionalmente alla quota di possesso, possono essersi verificate situazioni di obiettiva incertezza sulle modalità da seguire per effettuare materialmente il versamento dell'imposta.

5. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, procedere alla modifica delle modalità previste dalla vigente legislazione per quanto attiene sia la riscossione dell' imposta che le dichiarazioni di acquisto e di cessione di unità immobiliari ivi compreso l'obbligo di trasmettere copie degli atti di acquisto, di cessione e di modifica della soggettività passiva;
6. Ai fini di cui al comma 5 la riscossione potrà essere prevista secondo uno dei sistemi stabiliti dall'art.59, comma 1, lettera n) del D.Lgs.446/97.
7. Ai fini di cui al comma 5 l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di variazione potrà essere sostituito con una comunicazione così come stabilito dall'art.59, lettera I) punto 1 del D.Lgs.446/97.
8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 10,33 per l' imposta dovuta per l'intero anno solare.
9. La compensazione, eccetto che per i pagamenti effettuati con il modello F 24 che ha una disciplina inderogabile, può avvenire solo nell'ambito dello stesso tributo e previa comunicazione all'ufficio tributi contenente tutti gli elementi necessari atti a verificare la sussistenza del credito.

## TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

### Art. 17

#### (Accertamento)

1. Il Comune entro i termini di decadenza previsti dalla legge 27/12/2007 numero 296, (Legge Finanziaria 2007) notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per le violazioni rilevate dall'ufficio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti: inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e

firmati: richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. La Giunta Comunale può, con proprio atto, decidere le azioni di controllo.

#### Art. 18

(Disposizioni in materia potenziamento del Servizio Tributi)

1. Il controllo formale delle dichiarazioni non comporta sanzione a carico del contribuente. Sono fatti salvi gli atti già notificati agli utenti in riferimento ad esercizi fiscali già controllati. Non può essere considerato errore formale l'omessa denuncia di un immobile anche se esente o per il quale è stata assolta l'imposta; non è considerato errore formale neppure la denuncia di variazione I.C.I. contenente l'indicazione di un immobile privo completamente o in parte degli identificativi catastali (foglio, numero, subalterno) necessari per la puntuale individuazione dell'immobile.

2. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.

3. In relazione a quanto previsto dall'art.3, comma 57, della legge 662/96 e dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.lgs.446/96, una percentuale del gettito dell'imposta può essere destinata al potenziamento del Servizio Tributi nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine la Giunta Comunale può individuare per ciascun anno, con propria deliberazione, la misura percentuale da conteggiare sui maggiori proventi complessivamente riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, per operazioni di rettifica, liquidazioni ed accertamento, ed esiti positivi di vertenze tributarie. L'importo così

determinato e' destinato in misura pari all'acquisto di attrezzature e dotazioni per il servizio tributi, nonché all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale del servizio, su proposta del responsabile, sulla base di criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

#### Art. 19

##### (Riscossione coattiva)

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'articolo 16, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Le somme liquidate, accertate o iscritte a ruolo non possono essere oggetto di rateizzazione per importi inferiori a € 2000,00; da € 2000,00 a € 5000,00 può essere concessa una rateizzazione sino a 4 rate bimestrali e, per importi maggiori di € 5000,00, possono essere concesse sino a un massimo di sei rate bimestrali . Alle rate dovranno essere applicati degli interessi legali vigenti. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applica la normativa vigente. Non si procede ad emettere avvisi di accertamento per importi, comprese le sanzioni e interessi di legge, inferiori a € 10,00. Non si procede ad emettere avvisi di accertamento per importi, comprese le sanzioni e interessi di legge, inferiori a € 10,00.

#### Art. 20

##### (Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalla vigente normativa. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 21 (Sanzioni)

1. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs.472/97 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

2. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. 471/97 (30%).

3. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, si applica la sanzione prevista dall'art.15, comma 1, del D. Lgs.471/97 nella misura di € 103,29.

4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale anche dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

Le modifiche apportate al presente regolamento sono state inserite in ossequio alle disposizioni previste normativa statale già applicata da questo Ente.